



RATIO AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 1/2026

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindu,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quirini,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortolotto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall’Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato
a questo numero**

Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Marco Pavoni

Stampa

Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Chiuso per la stampa il 8.01.2026

Editoriale

- Cucina italiana patrimonio dell'UNESCO **3**

Notizie in breve

Imposte e tasse

Accertamento

🔗 - Libro inventari per S.r.l. agricole **6**

- Tenuta e stampa dei registri contabili in agricoltura **9**

Imposte dirette

- Profili fiscali applicabili alla produzione di energia elettrica **11**

Imposte indirette

- Riforma della gestione della piccola proprietà contadina **13**

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti

- Doppia attività: imprenditore agricolo e commerciale **16**

Paghe e contributi

Adempimenti

🔗 - Flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in agricoltura per il triennio 2026-2028 **20**

Inail

- Riduzione INAIL 2026 **25**

Inps

- Indennità di disoccupazione agricola per emergenze climatiche **27**

Agevolazioni

Contributi

🔗 - Contributi per impianti solari nel Mezzogiorno **29**

Bandi

- Bandi dalle Regioni **33**

- Bando “Credito d’imposta - Materiali di recupero - Spese annualità 2024” **34**

Focus

Prodotti agricoli

- Ciliegio

38

Rubriche

Attualità

- Notizie dalle Regioni

42

Scadenzario

- Adempimenti mese di gennaio 2026

44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempire gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

Riproduzione vietata

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

PROFILI FISCALI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 423 L. 266/2005 - Art. 1, c. 423-bis L. 266/2005 (introdotto dalla L. 101/2024) - Art. 5 D.L. 63/2024 - Art. 20 D.Lgs. 199/2021

La L. 101/2024, di conversione del Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), introduce una rilevante discontinuità nel regime fiscale applicabile alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a terra realizzati dalle imprese agricole. La data del 31.12.2025 assume valore discriminante ai fini dell'inquadramento reddituale, determinando l'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 1, c. 423 L. 266/2005 oppure del nuovo regime ordinario introdotto dal c. 423-bis. Il contributo analizza il nuovo assetto normativo con particolare attenzione agli effetti fiscali, contabili e pianificatori, evidenziando il ruolo centrale della data di entrata in esercizio dell'impianto. Vengono esaminati gli impatti sulla determinazione del reddito, sugli obblighi contabili e sugli oneri amministrativi per le imprese agricole, nonché le implicazioni operative per i professionisti incaricati dell'assistenza fiscale. L'analisi si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di contenimento del consumo di suolo agricolo e di promozione di modelli energetici integrati, come l'agrovoltaito, evidenziando le criticità interpretative e le opportunità di pianificazione fiscale nel medio-lungo periodo.

SCHEMA DI SINTESI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- ⇒
- La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese agricole trova storicamente il proprio inquadramento nell'art. 1, c. 423 L. 266/2005. Tale disposizione ha consentito, entro determinati limiti quantitativi, di qualificare tali proventi come reddito agrario, riconducendoli alle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 c.c.
 - Il legislatore del 2024 interviene su questo impianto introducendo, accanto alla disciplina previgente, una nuova disposizione - il c. 423-bis - destinata a operare a decorrere dal 1.01.2026 per gli impianti fotovoltaici a terra. Parallelamente, l'art. 5 D.L. 63/2024 modifica l'art. 20 D.Lgs. 199/2021, rafforzando i criteri di individuazione delle aree idonee e manifestando una chiara volontà di contenimento del consumo di suolo agricolo.
 - Ne emerge un sistema normativo bifasico, nel quale la data di entrata in esercizio dell'impianto assume un rilievo centrale ai fini fiscali.

DISCIPLINA FISCALE FINO AL 31.12.2025

- ⇒
- Per gli impianti fotovoltaici a terra che entreranno in esercizio entro il 31.12.2025, continua ad applicarsi il regime delineato dal c. 423 L. 266/2005. In base a tale norma:
 - .. la produzione e cessione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è considerata reddito agrario entro il limite di 260.000 kWh annui;
 - .. per la quota eccedente tale soglia, il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività forfettario pari al 25%, con esclusione degli eventuali incentivi;
 - .. non è richiesto il passaggio a una contabilità ordinaria analitica per la determinazione del reddito connesso.
 - Questo regime ha storicamente rappresentato un forte incentivo allo sviluppo del fotovoltaico in ambito agricolo, in quanto consente una tassazione semplificata e, nella maggior parte dei casi, fiscalmente più efficiente rispetto ai criteri ordinari di determinazione del reddito d'impresa.

NUOVO REGIME DAL 1.01.2026

- ⇒
- A partire dal 1.01.2026, per gli impianti fotovoltaici a terra che entreranno in esercizio successivamente a tale data, il legislatore prevede un cambio di paradigma. Il nuovo c. 423-bis stabilisce che il reddito derivante dalla produzione di energia eccedente i limiti di agrarietà debba essere determinato secondo i criteri ordinari.
 - In termini operativi, ciò comporta:
 - .. l'abbandono del metodo forfettario del 25% per la quota eccedente;
 - .. la necessità di determinare il reddito sulla base del risultato economico effettivo;
 - .. l'obbligo di tenuta di una contabilità analitica, con imputazione puntuale dei costi e dei ricavi riferibili all'attività energetica;
 - .. un potenziale incremento del carico fiscale e degli oneri amministrativi.
 - Resta invece invariata la disciplina per gli impianti fotovoltaici installati su fabbricati rurali o su edifici strumentali, per i quali continua a trovare applicazione il c. 423 nella sua formulazione originaria.

APPROFONDIMENTI

CENTRALITÀ DELLA DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO

- Dal punto di vista professionale, uno degli aspetti più delicati riguarda l'individuazione della data di "entrata in esercizio" dell'impianto. Tale momento assume rilevanza determinante per stabilire quale regime fiscale risulti applicabile.
- È pertanto fondamentale che i consulenti verifichino con attenzione la documentazione tecnica e amministrativa, inclusi:
 - .. il verbale di attivazione e connessione alla rete;
 - .. le comunicazioni al gestore di rete;
 - .. l'eventuale riconoscimento degli incentivi;
 - .. la data di effettiva immissione dell'energia in rete.
- Una pianificazione non accurata può determinare il rischio di applicazione del regime ordinario anche in presenza di investimenti concepiti sulla base del precedente quadro agevolativo.

IMPATTI SULLA PIANIFICAZIONE FISCALE

- La riforma impone alle imprese agricole una riflessione strategica sugli investimenti in corso e su quelli programmati. Anticipare l'entrata in esercizio entro il 2025 può consentire il mantenimento di un regime fiscale più favorevole per l'intera vita utile dell'impianto.
- Dal punto di vista del commercialista, diventa essenziale:
 - .. effettuare simulazioni comparative tra regime forfettario e regime ordinario;
 - .. valutare l'incidenza dei costi di ammortamento, di manutenzione e di gestione;
 - .. analizzare l'impatto sull'Ires o sull'Irpef, nonché sulle addizionali;
 - .. considerare gli effetti indiretti sul volume d'affari Iva e sugli altri indicatori economici dell'impresa.

QUALIFICA AGRICOLA E ATTIVITÀ CONNESSE

- È opportuno sottolineare che la nuova disciplina non incide sulla qualificazione soggettiva dell'imprenditore agricolo né sullo status di imprenditore agricolo professionale (IAP). La produzione di energia da fotovoltaico a terra continua a essere considerata attività agricola connessa, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento.
- Ciò non esclude, tuttavia, che la diversa modalità di determinazione del reddito possa incidere in modo significativo sulla redditività complessiva dell'attività energetica e, di riflesso, sulle scelte organizzative e societarie dell'impresa.

PROFILO AMBIENTALE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

- La ratio sottesa all'intervento normativo appare duplice: da un lato, contenere il consumo di suolo agricolo; dall'altro, orientare gli investimenti verso forme di produzione energetica maggiormente integrate con l'attività agricola.
- In tale prospettiva, assumono particolare interesse gli impianti agrovoltaici, che consentono una coesistenza tra produzione agricola ed energetica, migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e contribuendo alla resilienza delle colture rispetto agli effetti del cambiamento climatico.
- L'assenza di criteri fiscali e tecnici aggiornati per questa tipologia di impianti rappresenta, tuttavia, un elemento di criticità. I riferimenti interpretativi ancora in uso risalgono a prassi ormai datate, non più pienamente coerenti con l'evoluzione tecnologica del settore.

DOPPIA ATTIVITÀ: IMPRENDITORE AGRICOLO E COMMERCIALE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 - D.Lgs. 29.03.2004, n. 99 - D.Lgs 27.05.2005, n. 101 - D.L. 17.12.2012, n. 221 convertito nella L. 17.12.2012, n. 221

Il Codice Civile distingue 2 tipologie di imprenditori sulla base dell'oggetto dell'attività: l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale. Questa distinzione comporta conseguenze rilevanti sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fiscale. In particolare, i 2 regimi presentano differenze sostanziali in termini di imposizione sul reddito e di adempimenti Iva, determinando modalità diverse di tenuta dei registri contabili, calcolo delle imposte e applicazione di eventuali agevolazioni. Per l'imprenditore agricolo, l'attività principale riguarda la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame, la silvicoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché queste operazioni siano strettamente legate alla produzione primaria. L'imprenditore commerciale, invece, svolge attività industriali, commerciali o di servizi, soggetto a regimi contabili ordinari e ad imposizione sul reddito di impresa secondo criteri standard, senza i benefici specifici riservati agli operatori agricoli. Nonostante queste differenze, la legge consente che lo stesso soggetto eserciti entrambe le attività, agricola e commerciale. Tuttavia, per mantenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), è essenziale che l'attività agricola sia prevalente. Ciò significa che il tempo, le risorse e il reddito derivante dall'agricoltura devono superare quelli provenienti dalle altre attività commerciali esercitate, pena la perdita dei benefici fiscali riservati agli IAP. Ad esempio, un imprenditore che gestisce un'azienda agricola e al contempo un'attività di agriturismo deve garantire che la produzione e la vendita dei prodotti agricoli rappresentino la quota principale del fatturato per poter rientrare nella qualifica IAP. Allo stesso modo, le scritture contabili devono distinguere chiaramente tra operazioni agricole e commerciali, applicando i rispettivi regimi fiscali e contabili. In pratica, questa distinzione richiede una corretta pianificazione contabile e fiscale, supportata da registri contabili dettagliati, controllo dei flussi economici e documentazione dei redditi separati per ciascun tipo di attività. Solo in questo modo l'imprenditore può sfruttare appieno le agevolazioni previste per l'agricoltura, garantendo al contempo la conformità normativa e la trasparenza fiscale.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

- L'imprenditore agricolo è colui che esercita **un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame**.
- In presenza delle precedenti attività, lo stesso imprenditore **può esercitare determinate attività "connesse" alle precedenti**, intendendo tali quelle svolte dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di agriturismo.

Nota bene

Le "attività connesse", infatti, per qualificarsi tali devono obbligatoriamente rispondere a determinati requisiti in modo tale da mantenere le caratteristiche di accessorietà e complementarietà alle attività principali che devono essere sempre presenti; le stesse attività devono essere esercitate dalla medesima impresa che esercita l'attività principale e i prodotti, manipolati o trasformati, devono provenire in "via prevalente" dalla coltivazione del fondo o dell'allevamento o dalla silvicoltura.

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO COMMERCIALE

- L'imprenditore commerciale è colui che esercita:
 - .. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi che richiede un procedimento di trasformazione della materia;
 - .. attività intermediaria nella circolazione dei beni;
 - .. attività bancaria o assicurativa;
 - .. attività ausiliarie delle precedenti, quali ad esempio l'attività dell'agente di commercio, l'attività del mediatore, l'attività dell'agente di pubblicità, l'attività delle agenzie di viaggio.

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

- È imprenditore agricolo professionale (IAP) chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente od in qualità di socio di società di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

APPROFONDIMENTI

**DEFINIZIONE
DI IMPRENDITORE
AGRICOL
PROFESSIONALE**

- Il D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 ha completamente rivisto il citato art. 2135 c.c. e la figura dell'imprenditore agricolo, con l'obiettivo di rendere più attuale e moderna l'impresa agricola, puntando sull'ammodernamento di mezzi e strutture, sulla valorizzazione dell'ambiente, sul miglioramento della qualità dei prodotti, sul ringiovanimento del settore attraverso incentivi agli under 40 ma, soprattutto, con l'obiettivo di dare un forte impulso alla multifunzionalità e alla multiaziendalità dell'impresa agricola.
- Inoltre, è ampliato il concetto di "attività connesse", rivoluzionando il quadro precedente introducendo un criterio innovativo, quello della "prevalenza", che ha sostituito il vecchio concetto di "esercizio normale" di agricoltura.
- Con il D.Lgs. 29.03.2004, n. 99 il legislatore ha rivisitato la figura dell'imprenditore agricolo, che diviene "professionale" e ottiene il riconoscimento di molte agevolazioni attribuite in passato al solo coltivatore diretto.
- In base all'**art. 1 D.Lgs. 99/2004** è imprenditore agricolo professionale (IAP) "chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro".
- La figura dell'imprenditore agricolo professionale sostituisce quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale, che per anni ha costituito il riferimento adottato in sede comunitaria per stabilire requisiti uniformi tra gli Stati membri al fine di selezionare gli agricoltori alle cui imprese concedere i sostegni previsti.
- Il D.Lgs. 99/2004 (come modificato da ultimo dal D.L. 179/2012) si occupa, inoltre, delle società, prevedendo che **le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali, a condizione che:**
 - .. nelle società di persone (società semplice e in nome collettivo) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita occorre far riferimento ai soci accomandatari;
 - .. nelle società di capitali e nelle società cooperative un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (nelle società cooperative l'amministratore deve essere anche socio).
- Inizialmente il D.Lgs. 99/2004 considerava società agricole soltanto quelle che, nei propri patti o statuti sociali, prevedevano l'esercizio "esclusivo" delle attività agricole indicate dall'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e che avevano integrato, nella propria denominazione e ragione sociale, l'intera locuzione "società agricola".
- Tali condizioni, per esempio, non permettevano di affidare a pagamento e in godimento (affitto o locazione) al proprio amministratore un'unità abitativa di proprietà della società, in quanto il ricavo realizzato (affitto), sebbene irrisorio, non era contemplato nell'esercizio "esclusivo" delle attività agricole indicate dal citato art. 2135 c.c.
- Il D.L. 179/2012, invece, integrando l'art. 2 D.Lgs. 99/2004 ha previsto che non si considerano "distruttive" dall'esercizio delle attività agricole: la concessione in locazione, comodato o affitto di fabbricati a uso abitativo o strumentale e dei terreni, purché i ricavi ottenuti dalla concessione in godimento siano "marginali" rispetto a quelli realizzati dalla normale attività agricola.
- Detta marginalità risulta rispettata quando l'ammontare dei ricavi, relativi alla concessione in godimento delle unità immobiliari e dei terreni non superi il 10% dell'ammontare complessivo dei ricavi.
- In forza delle integrazioni compiute dal D.Lgs. 101/2005, la qualifica di IAP è riconosciuta anche a:
 - a) soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, che svolgono la loro attività nella società, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenze e conoscenze professionali in agricoltura; dedichino a tale attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro; ricavino da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro;
 - b) amministratori di società di capitali, che svolgano la loro attività nella società in presenza dei requisiti di cui al punto precedente.
- Le società che intendono assumere la veste di "società agricole" devono necessariamente indicare tale termine nella propria denominazione o ragione sociale.
- Alle società in possesso della qualifica di IAP sono estese le agevolazioni tributarie per le imposte indirette e quelle creditizie previste dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti.

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOL COMMERCIALE

- Dopo aver delineato il concetto di imprenditore agricolo, si può definire l'imprenditore commerciale come colui che esercita tutte le attività non rientranti nell'agricoltura. Ai sensi dell'art. 2195 c.c., rientrano in questa categoria:
 - .. attività industriale: produzione di beni o servizi che comporta una trasformazione della materia, come le industrie che trasformano materie prime in prodotti finiti o le cosiddette industrie estrattive;
 - .. attività intermediaria: operazioni volte alla distribuzione dei beni sul mercato;
 - .. attività di trasporto: su terra, acqua o aria;
 - .. attività bancaria o assicurativa;
 - .. attività ausiliarie: ad esempio agenti di commercio, mediatori (anche su prodotti agricoli), agenzie pubblicitarie o agenzie di viaggio.
- La qualifica di imprenditore commerciale si acquisisce automaticamente esercitando professionalmente un'attività economica non agricola, senza ulteriori obblighi formali, poiché l'iscrizione al Registro delle Imprese ha solo valore dichiarativo.
- L'imprenditore commerciale è soggetto a uno specifico statuto giuridico, che integra le norme generali dell'impresa e risponde all'esigenza di tutelare i terzi e gestire i rischi legati all'attività commerciale. I punti principali di questo statuto comprendono: l'obbligo di tenere scritture contabili, l'iscrizione al Registro delle Imprese e la soggezione a fallimento e altre procedure concorsuali in caso di crisi o insolvenza.

DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE 2 ATTIVITÀ

- **Imposte dirette**
 - L'art. 32, c. 2 considera attività agricole, produttive di reddito agrario, le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno, le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, le attività, ancorché non svolte sul terreno, di cui al c. 3 dell'art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 2 anni, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
 - Per quanto attiene le imposte dirette, le attività saranno gestite in maniera differente:
 - .. l'attività agricola sarà sottoposta alla tassazione su base catastale con l'indicazione del reddito agrario nel quadro RA del modello Redditi;
 - .. l'attività commerciale sarà sottoposta alla tassazione ordinaria (ricavi-costi) nel regime semplificato o ordinario, a seconda del volume d'affari, con la compilazione dei quadri RG o RF del modello Redditi.
- **Profilo Iva**
 - Per quanto attiene le imposte indirette, le **attività di imprenditore agricolo e commerciale dovranno essere gestite come attività separate**.
 - Questo comporta la compilazione di 2 intercalari nella dichiarazione Iva annuale.
 - Per l'attività agricola, infatti, può essere scelto, alternativamente, il regime Iva speciale o il regime Iva ordinario.
 - Per l'attività commerciale è necessario applicare il regime Iva ordinario.
- **Regime previdenziale**
 - Ai fini pensionistici è opportuno evidenziare che la qualifica di imprenditore agricolo professionale è strettamente legata al versamento dei contributi agricoli unificati.
 - Se l'attività commerciale diventasse prevalente rispetto a quella agricola, questo comporterebbe il passaggio alla gestione Inps commercianti.

GESTIONE PRATICA E ADEMPIMENTI CONTABILI

- **Tenuta separata dei registri**
 - Per rispettare la normativa, è fondamentale distinguere le operazioni agricole da quelle commerciali. Ciò comporta l'adozione di **registri contabili separati**, con evidenza dei ricavi, dei costi, degli investimenti e degli ammortamenti relativi a ciascuna attività. Gli strumenti tipici includono:
 - .. libro giornale e libro degli inventari;
 - .. registri Iva distinti per operazioni agricole e commerciali;
 - .. registro dei beni ammortizzabili, con indicazione chiara dei beni destinati alle attività agricole o commerciali;
 - .. eventuali scritture ausiliarie per controllo di magazzino e produzione.

**GESTIONE PRATICA
E ADEMPIMENTI
CONTABILI
(segue)**

- **Gestione fiscale**
 - **Reddito agricolo:** determinato secondo regimi forfettari o ordinari previsti per l'agricoltura, con possibilità di deduzioni specifiche per Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
 - **Reddito commerciale:** soggetto a tassazione ordinaria di impresa, con calcolo separato delle imposte sul reddito e gestione Iva secondo le regole generali.
 - **Prevalenza agricola:** monitoraggio costante del fatturato e dei tempi di lavoro per dimostrare che l'attività agricola costituisce la parte principale dell'impresa.
- **Obblighi di documentazione**
 - Ogni operazione deve essere documentata con **fatture, documenti di trasporto e registrazioni contabili** chiaramente riferibili all'attività agricola o commerciale.
 - La documentazione corretta consente non solo di dimostrare la prevalenza dell'attività agricola, ma anche di affrontare eventuali controlli fiscali senza rischi di sanzioni.
- **Pianificazione e controllo**
 - Una gestione efficace richiede **pianificazione periodica** dei flussi economici, revisione dei registri e controllo dei costi per attività.
 - L'adozione di software gestionali può facilitare la distinzione tra le operazioni agricole e commerciali, automatizzare i calcoli Iva e dei redditi e produrre report utili a monitorare il rispetto della prevalenza agricola.
- **Agevolazioni e benefici fiscali**
 - La corretta gestione pratica consente di sfruttare al massimo le agevolazioni fiscali riservate agli IAP, come deduzioni specifiche, esenzioni Iva su talune operazioni e regimi semplificati per la determinazione del reddito agrario.

Tavola

Prospetto riepilogativo adempimenti

Aspetto/Adempimento	Attività agricola	Attività commerciale	Note operative
Libro giornale	Tenuta obbligatoria, evidenziare separatamente ricavi e costi agricoli.	Tenuta obbligatoria secondo regole ordinarie.	Utilizzare codici o sezioni diverse per distinguere le 2 attività.
Libro degli inventari	Registro beni aziendali agricoli e scorte.	Registro beni e scorte destinati all'attività commerciale.	Aggiornamento annuale consigliato; utile per dimostrare prevalenza agricola.
Registri Iva	Iva agevolata o esenzione su alcune operazioni (vendita prodotti agricoli).	Iva ordinaria su vendite di prodotti/servizi commerciali.	Tenere registri separati o utilizzare software con codifica per tipo di attività.
Registro beni ammortizzabili	Beni strumentali agricoli (macchinari, attrezzature, mezzi).	Beni destinati a attività commerciale.	Annotare separatamente quote di ammortamento e investimenti.
Reddito	Calcolo secondo regime IAP o ordinario agricolo.	Calcolo secondo regime ordinario d'impresa.	Monitorare fatturato e ore lavoro per dimostrare prevalenza agricola.
Documentazione fiscale	Fatture, documenti di trasporto, contratti agricoli.	Fatture e documenti relativi a vendite/servizi commerciali.	Conservare documenti distinti; fondamentale per eventuali controlli fiscali.
Adempimenti periodici	Dichiarazioni Iva (se dovuta), dichiarazione dei redditi agricoli, libri contabili aggiornati.	Dichiarazioni Iva e redditi ordinari, obblighi contributivi.	Pianificare controlli trimestrali/annuali e verifiche interne.
Gestione contabile e controllo	Software contabile per distinguere flussi agricoli.	Software contabile per flussi commerciali.	Generare report separati per monitorare la prevalenza dell'attività agricola.
Benefici fiscali	Deduzioni IAP, esenzioni Iva parziali, regimi semplificati.	Nessuna agevolazione specifica; tassazione ordinaria.	Essenziale rispettare criteri di prevalenza per mantenere benefici agricoli.